

L.812  
16  
V. b.

Reg. 81EP/16



TRIBUNALE DI BERGAMO  
SEZIONE SECONDA CIVILE FALLIMENTARE

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il Giudice dott. Giovanni Panzeri,

in ordine al piano del consumatore proposto in data 9 novembre 2016 dal sig. Bassani Marco Arturo Giuseppe, nato a Martinengo (BG), il 11 febbraio 1970, residente in Martinengo (BG), via M. Da Caravaggio 1 (C.F.: BSS MCR 70B11 E987C) ha pronunciato il seguente

DECRETO

Bassani Marco Arturo Giuseppe risulta avere una esposizione debitoria nei confronti della Banca I.F.I.S. s.p.a., come da decreto ingiuntivo N. 6157/2015 Ing. - N. 13449/2015 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo in data 21 dicembre 2015 per l'importo capitale di € 37.539,47, oltre interessi e spese liquidate in € 1.350,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, ed oltre rimborso spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA). Tale posizione debitoria deriva da un contratto di finanziamento stipulato in data 24 gennaio 2007 per la somma capitale di € 25.000,00, al fine di finanziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui all'epoca il Bassani era comproprietario con la allora moglie [redacted] in ragione della quota del 50%, costituente l'abitazione della famiglia.

*Gendy*

Egli è dipendente dal 19 settembre 2016 della società S.A.B. Autoservizi s.r.l. di Bergamo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato valido fino al 3 giugno 2017, è titolare di un reddito dell'importo di circa € 1.200,00 netti mensili e non risulta avere ulteriori redditi.

Il nucleo familiare del sig. Bassani ricomprende i due figli [redacted], nata a [redacted] e [redacted] nati dal matrimonio con la signora [redacted] i cui effetti civili sono cessati con la sentenza N. 995/2013 emessa dal Tribunale di Bergamo il 10 aprile 2013).

I due figli sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi ed il Bassani provvede a versare alla [REDACTED] la complessiva somma mensile di € 230,00 a titolo di contributo per il mantenimento degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie le quali, salvo casi eccezionali, non superano la complessiva somma mensile di € 50,00.

Dall'anno 2008 il sig. Bassani convive *more uxorio* con la signora [REDACTED] la quale è divorziata e madre di tre figli ([REDACTED], economicamente autosufficiente, [REDACTED] e [REDACTED], attualmente entrambe residenti con il padre) ed usufruisce di una serie di prestazioni da parte dell'INPS per un valore complessivo mensile di circa 1.208,00, in quanto versa in una situazione di invalidità civile riconosciuta al 100% e di totale inabilità lavorativa, a causa di un grave indicente subito in data 11 luglio 2015.

Alla data della accensione del finanziamento per effetto del quale il Bassani è divenuto debitore nei confronti della Banca IFIS s.p.a. delle somme anzidette, egli svolgeva attività lavorativa a tempo indeterminato presso la società [REDACTED] percependo uno stipendio mensile medio di circa € 2.000,00. Necessitando la convivente [REDACTED] di cure costanti, il Bassani si è visto costretto a dare le proprie dimissioni dalla attività lavorativa presso la predetta società ed a svolgere una diversa attività lavorativa che gli consentisse di assistere la propria compagna, con conseguente riduzione dello stipendio netto mensile percepito.

L'Organismo di Composizione della Crisi, sulla base della documentazione fornita dal debitore e degli elementi acquisiti, ha indicato che le spese mensili medie di sostentamento per il nucleo familiare (ivi compreso il mantenimento dei figli di prime nozze) e relative alle utenze, ai generi alimentari ed al vestiario che effettivamente rimangono a carico del debitore ammontano mediamente a circa € 1.281,00 mensili.

Il sig. Bassani Marco Arturo Giuseppe ha proposto di ristrutturare la propria posizione debitoria offrendo, rispetto all'importo complessivo dei debiti contratti con la Banca IFIS s.p.a., la somma di € 12.000,00, a saldo e stralcio delle pretese del predetto istituto di credito, da corrispondersi in n. 120 rate mensili dell'importo di € 100,00 ciascuna. La proposta prevede, inoltre, l'intervento di soggetti terzi, quali garanti, per il caso in cui il debitore non dovesse disporre dei mezzi necessari per provvedere al corretto

Gaudo

adempimento della proposta. In tal caso, infatti, l'adempimento dei relativi obblighi, secondo le scadenze concordate, verrà eseguito dai garanti [redacted] e [redacted] genitori di Bassani Marco Arturo Giuseppe.

La proposta di piano del consumatore risulta, quindi, così in sintesi strutturata:

- viene offerto il pagamento del complessivo importo di € 12.000,00 in n. 120 rate mensili di importo pari ad € 100,00 ciascuna, a saldo e stralcio delle pretese vantate dalla Banca IFIS s.p.a.;
- è previsto l'intervento dei garanti [redacted] e [redacted] che provvederanno all'adempimento degli obblighi previsti dal piano del consumatore nel caso in cui quest'ultimo non dovesse disporre dei mezzi sufficienti per provvedervi personalmente;
- la garanzia risulta espressa nella forma della sottoscrizione "per garanzia" della proposta di piano del consumatore e, su richiesta dell'Organismo di Composizione della crisi, è stata confermata tramite autonoma fideiussione;
- i terzi garanti hanno altresì assunto l'impegno di farsi carico del compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi.

L'Organismo di Composizione della Crisi ha attestato, negli atti redatti ex art. 9, legge 3 del 27.1.2012:

- con riferimento alle cause dell'indebitamento e alla diligenza prestata nell'assumere volontariamente le obbligazioni, che il signor Bassani Marco Arturo Giuseppe ha contratto il finanziamento in essere per acquisire la liquidità necessaria per effettuare alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile che, all'epoca del medesimo finanziamento, costituiva l'abitazione della famiglia ed era in comproprietà con l'allora coniuge [redacted] in linea con quelle che erano le disponibilità del proprio nucleo familiare;
- con riguardo alla diligenza prestata dall'istante nell'adempiere alle proprie obbligazioni ed al resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni, che il debitore non ha subito né protesti né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni, che dalla certificazione dei carichi pendenti rilasciata dalla Agenzia delle Entrate non risultano contestazioni in corso o già definite, ma per le quali i debiti risultano non soddisfatti, che non risultano cartelle/avvisi di Equitalia non pagati o pagati solo parzialmente, che non

Genova

risultano debenze nei confronti del Comune di Martinengo (luogo di residenza del debitore) in merito al pagamento delle imposte locali, che non risultano debiti nei confronti del Condominio e del locatore dell'immobile ove abita il debitore;

- l'assenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;

- quanto alla documentazione depositata dal ricorrente, ne è stata verificata la completezza ed attendibilità;

- che il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, stante la fideiussione prestata dai terzi garanti, non risultando possibile includere nel patrimonio di liquidazione la retribuzione percepita dal Bassani, in quanto integralmente utilizzata per il mantenimento suo e della sua famiglia, e non essendo lo stesso Bassani titolare di altri crediti utilmente realizzabili e di altri beni liquidabili;

- che il piano è fattibile ed appare sostenibile per il debitore, tenuto conto delle spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare e stante la idoneità e la capacità dei soggetti terzi garanti, per come accertata e riscontrata, di adempiere alle obbligazioni assunte, qualora il debitore non dovesse disporre dei mezzi sufficienti per provvedervi personalmente.

Fatte queste premesse in punto di fatto, e non sussistendo nel caso di specie né crediti impignorabili né crediti di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo della legge 27.1.2012 n. 3, in forza del disposto di cui all'12 bis comma 3 della legge citata, il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere "che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Dall'analisi compiuta emerge in modo evidente che c'è stato un progressivo indebitamento in concomitanza con l'insorgere di nuove vicende della vita legate ad eventi non prevedibili al momento dell'assunzione delle obbligazioni che hanno originato l'attuale situazione di squilibrio economico finanziario in cui versa il consumatore (quali la separazione dal coniuge ed il grave indicente che ha colpito la nuova compagna, con gli effetti sopra evidenziati).

Genova

Risulta, invece, evidente che non è ascrivibile alcuna colpa nell'indebitamento, avendo il Bassani contratto obbligazioni compatibili con le proprie capacità reddituali e, quindi, nella prospettiva positiva di poterle adempierle.

Non vi sono state contestazioni da parte dei creditori concorsuali in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'importo contenuto della rata mensile, sostenibile in considerazione del reddito totale del nucleo familiare, la durata contenuta dei pagamenti e le aspettative di vita del signor Bassani consentono di ritenere fattibile il piano.

A fronte di tutte le superiori considerazioni è dunque possibile ritenere omologabile in ogni sua parte il piano del consumatore predisposto da Bassani Marco Arturo Giuseppe con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Federico Clemente.

L'Organismo di Composizione della Crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27.1.2012.

Nulla deve essere disposto quanto alle spese del presente procedimento, in assenza di opposizioni.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto dal signor Bassani Marco Arturo Giuseppe e depositato in data 9 novembre 2016;
- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27.1.2012;
- dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Bergamo, a spese e cura del ricorrente;
- nulla dispone quanto alle spese del procedimento.


*Clemente*

A norma dell'art. 12 ter comma 1 della legge n. 3 del 27.1.2012 dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

Bergamo, 29 dicembre 2016

Il Giudice Delegato

Dott. Giovanni Panzeri



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
12/9/2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa Maria Petrella)